

PAGHE E CONTRIBUTI

di MARIO CASSARO

Bonus Donne 2026: l'Inps apre le domande e detta le istruzioni

L'Inps, con il messaggio 11.06.2026, n. 1970, completa il quadro operativo del bonus Donne 2026, aprendo la finestra per la presentazione delle domande e fornendo le istruzioni tecniche per la gestione nei flussi UniEmens.

Con il messaggio 11.06.2026, n. 1970 l'Inps ha reso operative le modalità di fruizione dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1 D.L. 62/2026, meglio noto come "Bonus Donne 2026". Il provvedimento segue la circolare 14.05.2026, n. 57, con la quale l'Istituto aveva già illustrato l'ambito applicativo della misura, e ne completa il quadro procedurale con le indicazioni necessarie alla concreta gestione nei flussi telematici.

Si rammenta che l'incentivo consiste **nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, per le assunzioni a tempo indeterminato di donne** svantaggiate ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero prive di occupazione regolare da almeno 24 mesi (ovunque residenti), da almeno 12 mesi se rientranti nelle categorie di cui alle lettere da b) a g), ovvero svantaggiate ai sensi delle lettere da a) a g) indipendentemente dalla durata della disoccupazione. **Il beneficio è articolato su 2 soglie:** fino a 650 euro mensili per lavoratrice nelle ipotesi ordinarie (art. 1, c. 1 D.L. 62/2026) e fino a 800 euro mensili per le assunzioni di donne residenti nelle Regioni della ZES unica del Mezzogiorno (c. 2). La misura è stata comunicata alla Commissione europea in esenzione da notifica, con numero di aiuto SA.123245.

Ai fini della fruizione del beneficio, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro interessati possono presentare **istanza telematica** accedendo al "*Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)*" sul sito istituzionale, mediante identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3 o CNS). La domanda va compilata secondo le istruzioni già fornite al paragrafo 10 della circolare n. 57/2026.

L'esposizione dell'agevolazione nella sezione "*PosContributiva*" del flusso UniEmens decorre dal mese di competenza luglio 2026. Per il c. 1 (soglia ordinaria) il codice causale da utilizzare è "*ED26*"; per il c. 2 (ZES unica) il codice è "*EDZS*". In entrambi i casi, nell'elemento "*IdentMotivoUtilizzoCausale*" va riportato il numero di protocollo della domanda telematica preventivamente autorizzata.

Particolare rilievo assume la **gestione temporale del recupero degli arretrati** riferiti al periodo da gennaio 2026 fino al mese precedente l'esposizione corrente, che dovrà avvenire esclusivamente nei flussi di competenza di luglio, agosto e settembre 2026. Sul piano contabile, le somme sono imputate al conto GAW37202, già istituito con la circolare n. 91/2025 e ora aggiornato nella denominazione, attraverso i codici evento L641 e L642 (c. 1) e L643 e L644 (c. 2). Analoghe indicazioni sono dettate per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che operano tramite la sezione "*ListaPosPA*" e utilizzano i codici recupero "*74*" e "*75*" e per i datori di lavoro agricoli, per i quali il flusso "*PosAgri*" prevede i codici agevolazione "*DE*" e "*DF*" (c. 1) e "*DG*" e "*DH*" (c. 2).

Nel messaggio l'Inps ribadisce il **divieto di cumulo** sancito dall'art. 1, c. 9 del decreto in ragione del quale il bonus Donne 2026 non è compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. I datori di lavoro che stiano già fruendo di agevolazioni incompatibili, tuttavia, possono optare per la misura in esame, a condizione di restituire il beneficio precedentemente goduto mediante flussi regolarizzativi elaborati senza aggravio di sanzioni civili.

La pubblicazione del messaggio segna dunque l'avvio effettivo della procedura; le domande sono trasmissibili e il quadro delle istruzioni di flusso è completo. Resta tuttavia rilevante la finestra temporale entro cui i datori di lavoro devono gestire gli arretrati, circoscritta ai 3 mesi luglio-settembre 2026, termine oltre il quale la regolarizzazione dei periodi pregressi non sarà più ammessa attraverso i meccanismi ordinari.